



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE  
E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
ATPO II

ATPOCOI - AOO ATPOCOI  
REGISTRO UFFICIALE  
0006577 - 16/09/2009

*Agli* Assessorati Regionali all'Agricoltura  
e Province autonome di Trento e Bolzano  
Loro sedi

OGGETTO: Sottoprodotti della vinificazione (o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva): Allegato XV ter, Sezione D, al Reg. (CE) n. 1234/2007 (così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009) e Capo II, Sez. 7, del Reg. (CE) n. 555/2008.

Alle Associazioni di categoria  
Loro Sedi

All'Ispettorato centrale per il controllo  
della qualità dei prodotti agroalimentari  
Sede

E, p.c.: Al Dipartimento delle politiche di  
sviluppo economico e rurale  
Sede

Alla Segreteria Tecnica del Ministro  
Sede

Pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine all'argomento in oggetto e, in particolare, circa il volume di alcole che devono contenere i sottoprodotti della vinificazione inviati verso destinazioni alternative alla distillazione.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che l'interesse giuridico delle nuove disposizioni che il legislatore comunitario ha inteso tutelare è da ricondurre a quello della qualità dei vini prodotti, onde evitare l'uso di tecnologie inadeguate che potrebbero determinare un eccessivo sfruttamento delle uve.

Pertanto, la normativa comunitaria che disciplina il settore vitivinicolo, regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione, prevede il divieto della sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Roma.....

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE  
E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
ATPO II

In attuazione delle suddette disposizioni comunitarie e di quanto previsto dalla Legge n. 82 del 20/02/2006 è stato emanato il D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 che impone l'obbligo, salvo deroghe, per i produttori di consegnare i sottoprodotti ad un distillatore.

Inoltre, si evidenzia che il volume minimo di alcole e le caratteristiche dei sottoprodotti in parola, in applicazione dell'art. 21, comma 1 del Reg. (CE) n. 555/08, sono previsti dall'art. 4 del D.M. 27 novembre 2008. Pertanto, tutti i sottoprodotti, sia quelli destinati alla distillazione che quelli ritirati sotto controllo per usi alternativi, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla precitata normativa.

Per quanto concerne l'accesso alle misure di sostegno della nuova OCM vino, la concessione degli aiuti per dette misure non è subordinata alla prova dell'assolvimento delle prestazioni viniche.

Infatti, a decorrere dalla campagna 2007/2008, non è richiesto il così detto "attestato di assolvimento prestazioni viniche" a corredo delle domande di aiuto per lo specifico settore, né l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari procede più al rilascio della certificazione medesima.

Sotto questo profilo, si ritiene necessario rammentare che la mancanza del requisito relativo al contenuto di alcole nei sottoprodotti costituisce violazione riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1, comma 5 del D. Lgs. n. 260/2000 che, tra l'altro, sanziona la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce (da 15 a 77 euro/quintale).

La sanzione si applica nel caso in cui l'Organo di controllo ha accertato che il produttore ha eliminato sottoprodotti non aventi il contenuto di alcole previsto. La dimostrazione della violazione, pertanto, costituisce onere a carico dell'organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Aulitto